

QUESITI E RISPOSTE in materia di GIOCHI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI ON-LINE

10 GIUGNO 2024

	QUESITO	RISPOSTA
1	Un esercente di pubblico esercizio che ospita videogiochi può rifiutarsi di far entrare Operatori socio-sanitari che forniscano informazioni ai giocatori e facciano fare loro un test di valutazione?	<p>L' esercente di un pubblico esercizio ha l'obbligo di consentire l'accesso agli Operatori socio-sanitari accreditati che forniscano informazioni e sostegno ai giocatori con possibili patologie del gioco d'azzardo così come gli stessi operatori hanno il diritto di sottoporre i giocatori a test di valutazioni.</p> <p>Si precisa che l'eventuale rifiuto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria d'importo da euro 500,00 ad euro 3000,00.</p>
2	Come si regolamenta il divieto di utilizzo per i minori di diciotto anni degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito?	<p>Gli esercenti dei locali con diversa attività prevalente devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo per i minori di diciotto anni degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. Tutto ciò in conformità a quanto previsto dalla normativa statale in materia, la quale impone che alle sale da gioco si acceda solo se maggiorenni e previa esibizione del documento di identità.</p> <p>Le sanzioni sono quelle previste dalla legge nazionale (commi 21 e 22 del decreto-leggo n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011):</p> <ul style="list-style-type: none"> -il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è sempre punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, da 10 fino a 30 giorni; -il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne quando la maggiore età sia manifesta per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;

		<p>-in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.</p>
3	<p>Quando vi è disparità di trattamento rispetto all'orario in cui è consentito il gioco lecito?</p>	<p>La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte, con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00, è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all'obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell'orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 t.u.l.p.s.</p> <p>Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2024, n. 2196), dopo aver evidenziato che la normativa in materia di gioco d'azzardo rientra nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica e quindi nelle attribuzioni del comune ex art. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che la previsione di una limitazione oraria mira in primis a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l'individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l'innegabile dispersione del patrimonio personale, ha tuttavia ritenuto che sia una misura sproporzionata concentrare le ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte, con il connesso divieto di gioco dalle 7.00 alle 19.00, estromettendo di fatto i tabaccai, non titolari di bar o di altro pubblico esercizio, né titolari di sale da gioco, di svolgere l'attività per la quale erano stati legittimamente autorizzati, osservando che tale scelta appariva singolare avuto riguardo all'obiettivo preso di mira, posto che la decisione dell'orario notturno in cui concentrare le giocate è quello che consente il minor controllo della comunità, come palesato dalla circostanza che, per</p>

		contro, nella maggioranza dei comuni, si sceglie l'orario diurno per concentrare le giocate.
4	Quando è possibile installare degli apparecchi nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa?	È vietata "l'installazione in luogo pubblico di apparecchi da divertimento e di intrattenimento in assenza delle prescritte autorizzazioni". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, relativamente ad un ricorso di una sala scommesse avverso un'ordinanza del Comune di Brescia con cui era stata ingiunto il pagamento della somma di 55 mila euro a favore della Agenzia delle Dogane e Monopoli per la violazione dell'art. 110, commi 6 e 7, TULPS, per avere consentito l'uso in luogo pubblico ed aperto al pubblico, senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni, di undici apparecchi da divertimento e di intrattenimento (slot machine).